

## **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI**

Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, all'art. 14, comma 7, stabilisce che *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

L'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Per poter considerare valido l'anno scolastico, il numero di ore di assenza non deve superare il 25% delle monte ore annuo.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto con riferimento al 75% del monte ore, calcolato dalla data di inizio frequenza. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 specifica che *"devono essere considerate a tutti gli effetti come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe"*.

Pertanto, tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Rientrano nel numero delle ore di assenza:

- gli ingressi posticipati;
- le uscite anticipate;
- le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- le assenze con qualsiasi motivazione non rientranti nelle deroghe;
- le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, uscite sul territorio, PCTO, stage, ...), perché, in caso di non partecipazione, è obbligatoria la presenza a scuola.

### **Comunicazioni allo studente e alla famiglia.**

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 specifica che *"l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate"*.

Durante l'anno scolastico, l'Istituto provvede a fornire puntuale e precisa informazione agli studenti e alle famiglie del numero di assenze in occasione degli scrutini del primo periodo didattico. Durante il secondo periodo didattico, sarà data comunicazione nel caso in cui lo studente abbia già raggiunto i due terzi delle assenze. L'Istituto, nel corso dell'anno, interviene tempestivamente nel caso in cui uno studente, con assenze ripetute, rischi di superare il tetto massimo.

**Determinazione del monte ore annuale e del numero massimo di ore di assenza.**

Per ogni classe, il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il monte ore settimanale per 33 (numero teorico di settimane previste nell'anno scolastico).

Il prospetto che segue indica il calcolo del monte ore annuale e del massimo numero di ore di assenza per ciascun indirizzo attivato presso il Liceo (**NB: quando si parla di "ora" di lezione si intende il modulo orario della durata di 55'**).

**Liceo Scientifico**

	<b>Classe</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Monte ore settimanale	27	27	30	30	30
Monte ore annuale	891	891	990	990	990
Max ore assenza (con IRC/Alt. Val.)	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
Max ore assenza (senza IRC/Alt. Val.)	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>

**Liceo Scientifico opzione Scienze applicate**

	<b>Classe</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Monte ore settimanale	27	27	30	30	30
Monte ore annuale	891	891	990	990	990
Max ore assenza (con IRC/Alt. Val.)	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
Max ore assenza (senza IRC/Alt. Val.)	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>

**Liceo Classico**

	<b>Classe</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Monte ore settimanale	27	27	31	31	31
Monte ore annuale	891	891	1023	1023	1023
Max ore assenza (con IRC/Alt. Val.)	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
Max ore assenza (senza IRC/Alt. Val.)	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>

**Liceo Classico della Comunicazione**

	<b>Classe</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Monte ore settimanale	28	28	31	31	31
Monte ore annuale	924	924	1023	1023	1023
Max ore assenza (con IRC/Alt. Val.)	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
Max ore assenza (senza IRC/Alt. Val.)	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>

**Liceo Musicale**

	<b>Classe</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Monte ore settimanale	32	32	32	32	32
Monte ore annuale	1056	1056	1056	1056	1056
Max ore assenza (con IRC/Alt. Val.)	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
Max ore assenza (senza IRC/Alt. Val.)	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>

---

**Deroghe.**

Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, all'art. 14, comma 7, afferma che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

È compito del Consiglio di classe verificare se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Inoltre, il Consiglio di classe esamina e valuta eventuali casi specifici. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto del Liceo hanno definito i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, approvando il **Regolamento applicativo sul limite massimo di assenze** riportato nella prima parte del presente documento e che qui si riepilogano:

- a. **ragioni di salute:** grave malattia o particolare stato di salute, opportunamente ed adeguatamente documentati tali da determinare assenze continuative o ricorrenti; assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità; ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione (per gli studenti che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola); cure domiciliari in forma continuativa e ricorrente; visite specialistiche e day hospital (anche riferite ad un giorno); terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue); mancata frequenza dovuta ad handicap;
- b. **studenti con BES**, anche temporanei: assenze per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguate risposte. In tal caso il CdC motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni, assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche;
- c. **gravi motivi personali e/o di famiglia:** assenze per motivi certificati dei Servizi Sociali che hanno in carico lo studente; provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento del nucleo familiare; provenienza da altri paesi nel corso dell'anno scolastico; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e

Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton”  
via Paleologi 22, Chivasso (TO)

---

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); documentati esercizi di diritti; cause di forza maggiore documentate;

- d. **attività sportive** utili a raggiungere competenze agonistiche ad alto livello, previa progettazione con il Consiglio di Classe; partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- e. periodi di **studio all’estero**;
- f. studenti lavoratori;
- g. studentesse madri o in situazione di gravidanza.

Possono essere consentite deroghe anche per attività quali: partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono alte finalità (es: Protezione civile, Legambiente, UNESCO, ecc.); partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi; partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza; partecipazione a competizioni olimpiche in ambito scientifico e umanistico e a *certamina*; partecipazione ad attività di orientamento organizzato dalle Università (massimo 2 giorni); partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici curriculari ed integrativi inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe).

Le motivazioni delle assenze devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al Coordinatore di classe o all’ufficio di Segreteria didattica ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto sono a pieno titolo soggette alla normativa sulla Privacy.

## **Regolamento applicativo sul limite massimo di assenze**

Visto il D.P.R. 122/2009 che, all'art. 14, comma 7, dispone che *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*;

si dispone quanto segue:

### **Articolo 1 - Definizione.**

Tutte le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel Registro personale del docente (es. uscite didattiche, viaggi).

### **Articolo 2 - Calcolo della percentuale di assenze.**

Poiché per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte ore complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse discipline saranno gestite nell'assegnazione della valutazione di ciascuna di esse e possono comportare, qualora se ne verifichino le condizioni, l'assegnazione di Non Classificato.

### **Articolo 3 - Assegnazione di Non Classificato nello scrutinio finale.**

- a) l'assegnazione di Non Classificato anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione;
- b) in presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma largamente negative, si assegna la insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente sono il docente e il Consiglio di Classe ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione va comunque motivata;
- c) ai sensi dell'art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (*"La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico"*) prima di assegnare valutazione di Non Classificato il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

### **Articolo 4 - Tipologie di assenza per assegnazione di deroga.**

- a) in caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano:
  - a. ragioni di salute;
  - b. studenti con BES;
  - c. gravi motivi personali e/o di famiglia;
  - d. attività sportive utili a raggiungere competenze agonistiche ad alto livello, previa progettazione con il Consiglio di Classe, e attività organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton”  
via Paleologi 22, Chivasso (TO)

---

- e. periodi di studio all'estero;
- f. studenti lavoratori;
- g. studentesse madri o in situazione di gravidanza.

Ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate con idonei certificati;

- b) tale deroga può essere presa in considerazione a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa;
- c) i gravi motivi personali o familiari possono riguardare:
  - a. provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  - b. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
  - c. gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado.